

STATUTO COINGER SRL

Indice

TITOLO I	2
Art. 1 - Costituzione	2
Art. 2 - Sede.....	2
Art. 3 - Indirizzi e Controllo dei soci	2
Art. 4 - Oggetto sociale	3
Art. 5 - Durata.....	4
TITOLO II.....	5
Art. 6 - Capitale sociale.....	5
TITOLO III.....	5
Art. 7 - Organi della Società	5
Art. 8 – Assemblea dei soci.....	5
Art. 9 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea.....	7
Art. 10 - Assemblea straordinaria.....	8
Art. 11 - Deleghe	8
Art. 12 - Verbale dell'assemblea dei soci	9
Art. 13 - Organo Amministrativo.....	9
Art. 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione.....	10
Art. 15 - Poteri e obblighi dell'organo amministrativo	11
Art. 16 - Rappresentanza	11
Art. 17 - Compensi degli amministratori.....	11
Art. 17-bis – Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni.....	12
Art. 17-ter Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo.....	12
Art. 18 – Commissioni consultive	12
Art. 19 - Revisore Unico.....	12
Art. 20 - Collegio Sindacale	13
Art. 21– Direttore Generale.....	13
Art. 22 – Controllo amministrativo e tutela dei diritti degli utenti.....	14
TITOLO IV.....	14
Art. 23 - Bilancio e utili.....	14
TITOLO V.....	15
Art. 24 - Recesso dei soci	15
Art. 25 – Cause di esclusione.....	15
Art. 26 - Disposizioni applicabili	15
Art. 27 - Scioglimento e liquidazione.....	16
Allegato A – CAPITALE SOCIALE COSTITUZIONE	17

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 115, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) è costituita a seguito di trasformazione del "CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI" (COINGER) una società a responsabilità limitata denominata Coinger Srl. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto nell'interesse dei soci che ne detengono interamente il capitale sociale.

Art. 2 - Sede

La sede legale della società è nel Comune di Brunello.

Nell'ambito del territorio dei soci, l'assemblea può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3 - Indirizzi e Controllo dei soci

Gli enti pubblici soci, nelle attività di servizio affidate alla società, esercitano la direzione politico-amministrativa della società stessa. Nell'ambito di tale previsione, gli obiettivi e le strategie gestionali della società vengono preventivamente definiti d'intesa con gli enti pubblici soci, i quali esercitano sulla società il controllo politico-amministrativo, al fine di verificare il generale andamento della società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore Unico, relazionerà ai soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, e in particolare:

- entro dicembre di ciascun anno, trasmetterà il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dai soci che propongono eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo è illustrato ai soci e successivamente approvato ai sensi del successivo art. 9;
- entro il 30 di settembre di ciascun anno, trasmetterà la situazione dello stato patrimoniale e del conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo Annuale di sviluppo della società; tale relazione sarà presentata ai sensi del successivo art. 9. I soci potranno richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico invierà una relazione ai soci circa l'andamento della

società.

Entro i termini di legge, la società presenterà, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente ad un documento di rendicontazione delle attività svolte rispetto al Piano Operativo Annuale di sviluppo della società.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) la gestione di servizi pubblici locali e relative reti ed impianti ed attività complementari nel territorio dei soci, cercando di raggiungere la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste. In particolare la società può svolgere le attività di gestione e assunzione dei servizi ambientali e di igiene urbana ivi compresi la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi, perseguendo gli obiettivi di:
 - a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
 - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
 - c) ottimizzare ed integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio dei materiali che costituiscono le singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;
 - d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuto, tra i quali i RAEE;
 - e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
 - f) promuovere l'utilizzo dei materiali e forme di energie derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la riutilizzazione di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti.
- 2) L'assunzione ed il mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (già di titolarità del CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI" COINGER) nonché degli eventuali successivi incrementi ed estensioni. In particolare, gli Enti locali soci possono conferire alla società le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali che sono relativi ai servizi affidati alla stessa società o da affidare a terzi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti del servizio di gestione dei rifiuti, i lastrici solari degli edifici pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, i beni utili al miglior esercizio dei

servizi e tecnologie dell'informazione e comunicazione. In relazione a tali beni, gli Enti locali soci possono affidare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali il cui esercizio presupponga la messa a disposizione del gestore del servizio degli stessi beni.

- 3) La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente art. 4 e, in particolare:
- a) elaborazione degli atti di gara, espletamento delle procedure e aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi o di fasi;
 - b) controllo sull'osservanza degli obblighi a carico dell'affidatario dei servizi o di fasi, qualora svolti da terzi;
 - c) attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nonché effettuazione di ogni attività utile ad assicurare il versamento della tassa/tariffa/corrispettivo per i servizi agli Enti locali soci.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.

La società può assumere, con le limitazioni previste dalla legge partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

La società può effettuare interventi di progettazione, costruzione, acquisto, alienazione o permuta, affitto, locazione di beni immobili e di beni mobili ed in genere di tutti i beni anche immateriali comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali.

La società può ricevere gratuitamente contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici o privati anche partecipando a gare e bandi. Pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente oppure per conto terzi, in concessione o in appalto.

In ogni caso la società deve svolgere la parte prevalente della sua attività nei confronti degli enti pubblici soci utilizzando per il conseguimento dell'oggetto sociale la modalità dell'affidamento diretto.

Art. 5 - Durata

La durata della società è determinata fino al 2040.

TITOLO II**Art. 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 921.898 (novecentoventumilaottocentonovantotto). Il capitale sociale al momento della costituzione della società è costituito e ripartito come da allegato A.

La società è a capitale interamente pubblico.

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo a soggetti pubblici locali, in favore dei quali è svolta prevalentemente la propria attività .

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Pertanto non produrrà effetti ogni trasferimento di capitale a soggetti diversi da enti locali. Le partecipazioni sono pertanto divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri enti pubblici locali.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi degli artt. 2464 e 2465 del C.C. e naturalmente conservando la caratteristica di esclusiva partecipazione pubblica locale.

Inoltre la società può acquisire dai soci finanziamenti, costituzioni di fondi con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'adesione di nuovi soci è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il nuovo socio può essere esclusivamente un ente locale;
- b) l'adesione deve ricevere il previo gradimento espresso dall'assemblea a maggioranza assoluta;
- c) in nessuno caso un socio può detenere una quota sociale superiore al 10% .

TITOLO III**Art. 7 - Organi della Società**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione;
- il Revisore unico o il collegio dei sindaci.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci.

L'assemblea dei soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che gli amministratori vorranno sottoporre alla sua approvazione.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina al suo interno, di un Presidente dell'Assemblea che rimane in carica secondo il mandato amministrativo, il quale:

- a) convoca l'Assemblea dei soci predisponendo l'ordine del giorno;
- b) presiede le adunanze dell'Assemblea dei soci;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e ne sottoscrive i verbali;
- d) presenza a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- e) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto e sovrintende al buon funzionamento della società.

Sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, al fine di consolidare a favore dei soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

- 1) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- 2) la struttura e la nomina dell'organo amministrativo;
- 3) l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società e la definizione degli indirizzi di programmazione;
- 4) approvazione del piano strategico, del piano degli investimenti, del piano finanziario ed il budget;
- 5) la determinazione del compenso di tutti gli organi sociali di cui all'art. 7;
- 6) la programmazione del costo del personale;
- 7) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- 8) su proposta dell'organo di amministrazione, la nomina del Direttore Generale;
- 9) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 20% del budget di previsione autorizzato;
- 10) la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- 11) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 12) la trasformazione societaria;
- 13) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni

- assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- 14) l'assunzione di partecipazioni, qualora ammessa dalla legislazione vigente, da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
 - 15) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
 - 16) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
 - 17) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione qualora ammesse dalla legislazione vigente;
 - 18) la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare la società;
 - 19) istituzione e la nomina, ove ritenuto opportuno, di commissioni consultive di cui all'art. 18, anche su proposta del CDA o dell'Amministratore Unico. Con l'atto di nomina e di istituzione l'Assemblea stabilisce gli obiettivi, la durata e l'eventuale remunerazione delle predette commissioni;
 - 20) l'approvazione degli schemi di convenzione e degli accordi con gli enti locali o loro associazioni per l'erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 9 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea dei soci o dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dei soci o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei soci o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea viene convocata senza ritardo quando n'è fatta domanda scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell'assemblea dei soci può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi o revisore, con mezzi (esempio: raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Oltre alle convocazioni previste dalla legge, l'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo:

- a) entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano Operativo

annuale di sviluppo della società;

- b) entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'Organo Amministrativo dello stato patrimoniale e del conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società;
- c) entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e la presentazione di un documento di rendicontazione delle attività svolte rispetto al Piano Operativo Annuale di sviluppo della società;
- d) ogni qualvolta lo ritengano opportuno uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Il quorum costitutivo e decisionale viene fissato secondo i termini di legge indicati agli artt. 2479, 2479 bis e 2479 ter del codice civile.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea dei soci straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto;
- d) l'ammissione di nuovi soci;
- e) qualora ammesse dalla legislazione vigente, le sottoscrizioni di partecipazioni in società di capitali per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché la partecipazione a Consorzi e ad altri enti, associazioni e società per lo svolgimento di attività strumentali e/o complementari, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- f) eventuali deliberazioni su aumenti di capitale;

L'assemblea straordinaria sia in prima che per le successive convocazioni, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Art. 11 - Deleghe

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio; il socio delegato può ricevere fino ad un massimo di una delega. Il delegato può essere un componente della propria Giunta o Consiglio. Le deleghe devono essere conservate dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante e devono essere indicati i riferimenti normativi o regolamentari che permettono la delega.

La delega non è permessa nei casi di votazioni per:

- scioglimento;
- aumento di capitale.

Art. 12 - Verbale dell'assemblea dei soci

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei soci e dal segretario se nominato o dal notaio, ove necessario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 13 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da nr. 3 (tre) a nr. 5 (cinque) amministratori.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei 2/3 nei primi tre scrutini e assoluta dal quarto scrutinio.

Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia collegiale, nella stessa seduta di elezione del Presidente, vengono anche eletti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:

- a maggioranza dei 2/3 nei primi tre scrutini e assoluta dal quarto scrutinio;
- se l'Assemblea delibera che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, compreso il Presidente, gli altri due membri dovranno essere dipendenti degli enti soci e la loro elezione avviene sulla base di liste;
- se l'Assemblea delibera che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, compreso il Presidente, tre membri dovranno essere dipendenti degli enti soci e l'elezione loro e dell'ultimo dei cinque membri sarà effettuata contestualmente, sulla base di liste;
- le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea; in esse, almeno un terzo delle candidature proposte dovrà essere riservato al genere meno rappresentato.

La durata dell'incarico degli amministratori è pari a tre esercizi, e restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Gli amministratori eletti possono essere rinominati.

La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che sostituiscono quelli cessati anzitempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

In caso di morte, dimissione, incompatibilità di un componente, verrà convocata l'assemblea dei soci per la nomina del sostituto nel più breve tempo possibile.

Tuttavia se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere tempestivamente convocata l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale ed in casi particolari anche in teleconferenza.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Viene invitato a tutte le sedute del consiglio il Presidente dell'Assemblea dei Soci, con compito consultivo.

In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax o posta elettronica.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, e comunque nel territorio della Provincia di Varese. Il presidente deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato, ovvero da almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide quando assunte con la presenza di almeno la metà degli amministratori.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono altresì valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Gli amministratori deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le decisioni degli amministratori o Amministratore Unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15 - Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, limitatamente a quelli non espressamente attribuiti per legge o in forza del presente statuto all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico, questi può rilasciare delega specifica per l'esercizio di singoli poteri al Direttore generale, se nominato.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo si impegna a rispettare gli obblighi di pianificazione rendicontazione e controllo di cui al precedente art. 3.

Art. 16 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio d'amministrazione o Amministratore Unico che può delegare parte delle sue competenze al Direttore Generale, se nominato, alle condizioni stabilite all'art. 15.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale, esperienza gestionale ed amministrativa.

Art. 17 - Compensi degli amministratori

L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla legge .

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 17-bis – Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni

Il Comitato è composto da 5 membri scelti tra i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni soci.

I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea in modo che siano rappresentati gli ambiti territoriali di appartenenza delle amministrazioni titolari di diritti di partecipazione.

I componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di Sindaco. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione di un membro del Consiglio, l'Assemblea provvede alla relativa sostituzione.

Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore.

Art. 17-ter Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo

Ferma restando la disciplina delle società di capitale in materia di amministrazione e controllo, il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici territoriali soci.

Il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Art. 18 – Commissioni consultive

Per lo studio di determinate materie e iniziative afferenti le attività della società, l'assemblea può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi, la durata e le eventuali remunerazioni delle predette commissioni.

Art. 19 - Revisore Unico

Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto all'art. 2477 .C.C., di nomina dell'Assemblea. L'assemblea può decidere se optare fra un collegio di Revisione o un Revisore Unico, nel rispetto dei vincoli di legge.

Il revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le

norme di legge.

Art. 20 - Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale, che ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio. Si osservano le disposizioni dell'ordinamento dirette ad assicurare la rappresentanza di genere.

Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 21– Direttore Generale

Su proposta dell'Organo amministrativo, l'Assemblea nomina il Direttore Generale e ne determina anche il compenso. L'incarico di Direttore Generale ha una durata di quattro (4) anni ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale:

- a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti;
- c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- d) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
- e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Organo amministrativo;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- g) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo. Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;
- h) informa comunque l'organo amministrativo e/o l'Assemblea su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
- i) può sottoporre all'Assemblea e all'Organo amministrativo al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;
- j) firma la corrispondenza, e tutti gli atti o contratti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il direttore può essere revocato dall'Assemblea anche prima della scadenza dell'incarico anche su proposta dell'Organo amministrativo.

Art. 22 – Controllo amministrativo e tutela dei diritti degli utenti

Al fine di consentire ai soci enti pubblici un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi vengono predisposti e sottoscritti contratti di servizio che indicano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi.

Il contratto di servizio disciplina inoltre l'obbligo della società di fornire ai sindaci dei comuni soci tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato.

TITOLO IV

Art. 23 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 d'ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, corredandolo con

una relazione sull'andamento della gestione sociale ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:

- almeno il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- in considerazione delle finalità di cui all'art. 4, a cui la società si ispira (principi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste ai sensi dell'art. 117 TUEL), almeno l'85% (ottanta cinque per cento) verrà destinato a riduzione della tariffa di funzionamento;
- la rimanenza, salvo diversa volontà dell'Assemblea, verrà destinata ai soci.

TITOLO V

Art. 24 - Recesso dei soci

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 2473 c.c., fatto salvo quanto disposto nel presente articolo.

Il socio che intenda recedere dalla società per le cause di cui al primo comma del presente articolo, deve darne comunicazione all'assemblea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 180 giorni precedenti a che il recesso possa produrre effetto.

Nel caso di recesso di uno o più soci, l'Assemblea provvede alla nomina di un perito che quantifichi il valore attualizzato del patrimonio della società per le eventuali compensazioni generate dal recesso.

Il costo della perizia è a carico del socio recedente.

Sono altresì a carico del socio i danni per il rimborso di costi per servizi o acquisti fatti o da farsi non rimandabili o rimborsabili causati dal recesso.

Art. 25 – Cause di esclusione

Il socio può essere escluso quando pone in essere comportamenti che compromettano il corretto funzionamento della società e contrastanti con i suoi scopi sociali nonché per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Si applica l'art. 2473 -bis c.c.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voti favorevoli dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 26 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, in sede straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti c.c.

Allegato A – CAPITALE SOCIALE COSTITUZIONE

ente	abitanti al 31/12/2012	capitale trasformazione (in euro)	percentuale
ALBIZZATE	5.370	51.146	5,55%
AZZATE	4.683	40.663	4,41%
BESNATE	5.523	50.321	5,46%
BODIO LOMNAGO	2.114	20.643	2,24%
BRUNELLO	1.024	9.534	1,03%
BUGUGGIATE	3.135	30.736	3,33%
CARNAGO	6.630	57.393	6,23%
CASALE LITTA	2.680	25.182	2,73%
CASTIGLIONE OLONA	7.953	69.320	7,52%
CASTRONNO	5.337	49.810	5,40%
CAVARIA CON PREMEZZO	5.794	51.068	5,54%
CAZZAGO BRABBIA	825	8.195	0,89%
CROSIO DELLA VALLE	618	5.471	0,59%
DAVERIO	3.118	27.246	2,96%
GALLIATE LOMBARDO	1.011	8.673	0,94%
GAZZADA SCHIANNO	4.686	45.756	4,96%
INARZO	1.098	8.626	0,94%
JERAGO CON ORAGO	5.203	48.166	5,22%
LOZZA	1.268	10.637	1,15%
MORAZZONE	4.339	43.047	4,67%
MORNAGO	4.962	42.491	4,61%
OGGIONA CON S.STEFANO	4.341	44.116	4,79%
SOLBIATE ARNO	4.352	42.049	4,56%
SUMIRAGO	6.258	63.906	6,93%
VEDANO OLONA	7.342	67.704	7,34%
Totale	99.664	921.898	100,00%